

Avv. Enrico Gai
Avv. Grazia Quacquarelli
Avv. Alberto Landucci
Via degli Scipioni 288 – 00192 Roma
Tel. 06.3222179 – Fax 06.32651606

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - SEDE DI ROMA

Sez. III quater – R.g. 7209/2023

Istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 CPA

con richiesta di misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 CPA

Per **Euromedical Srl** (P.IVA e C.F. 01990200170), con sede legale in San Zeno Naviglio (BS), via Volta 23/E, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Ilario Bonera, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di costituzione in giudizio, dagli avv.ti Enrico Gai (C.F. GAINRC76T10H501M; pec: *enrico.gai@legalmail.it*; fax 06.32651606), Grazia Quacquarelli (C.F. QCQGRZ69E62C514S; *avvgraziaquacquarelli@brescia.pecavvocati.it*; fax 030.2809205), Alberto Landucci (c.f. LNDLRT70D30L781W; pec: *avv.albertolanducci@pec.it*; fax 030.2809205) ed elettivamente domiciliata con gli stessi difensori presso i rispettivi indirizzi pec

contro

Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t. in qualità di legale rappresentante;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.;

Presidenza del Consiglio di Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t.;

Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in persona del legale rappresentante p.t.;

Conferenza delle Regioni e Province Autonome, in persona del legale rappresentante p.t.;

Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia – Romagna, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, in persona dei rispettivi Presidenti e legali rappresentanti p.t.;

nonché contro

- **la AUSL Toscana Centro, la AUSL Toscana Nord Ovest, la AUSL Toscana Sud Est, l'AOU Pisana, l'AOU Senese, l'AOU Careggi, l'AOU Meyer, l'ESTAR**, in persona dei rispettivi legale rappresentanti p.t.;

- l'Azienda Usl di Piacenza, l'Azienda Usl di Parma, l'Azienda Usl di Reggio Emilia, l'Azienda Usl di Modena, l'Azienda Usl di Bologna, l'Azienda Usl di Imola, l'Azienda Usl di Ferrara, l'Azienda Usl della Romagna, l'Azienda Ospedaliera di Parma, l'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, l'Azienda Ospedaliera di Modena, l'Azienda Ospedaliera di Bologna, l'Azienda Ospedaliera di Ferrara, l'Istituto Ortopedico Rizzoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.

- la ASL Bari, la ASL Barletta-Andria-Trani, la ASL Brindisi, la ASL Foggia, la ASL Lecce, la ASL Taranto, l'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti-Foggia, l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, l'IRCCS De Bellis, l'Istituto Tumori Bari Giovanni Paolo II, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;

- AO Ordine Mauriziano di Torino; AO S. Croce e Carle di Cuneo; AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; AOU Maggiore della Carità di Novara; AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; ASL AL (Alessandria); ASL AT (Asti); ASL BI (Biella); ASL Città di Torino; ASL CN1 (Cuneo 1); ASL CN2 (Cuneo 2); ASL NO (Novara); ASL TO3 (Torino 3); ASL TO4 (Torino 4); ASL TO5 (Torino 5); ASL VC (Vercelli); ASL VCO (Verbanò Cusio Ossola), in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. ;

- AST Pesaro Urbino, AST Ancona, AST Ascoli Piceno, AST Fermo, AST Macerata, Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche, Istituto nazionale di ricovero e cura per anziani di Ancona, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;

e nei confronti di

Medical Group Srl (p.iva 06554720018), in persona del legale rappresentante p.t.

Abbott Medical Italia Srl (p.iva 11264670156), in persona del legale rappresentante p.t.

Biomedical Srl (p.iva 01995260484), in persona del legale rappresentante p.t.

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo al Presidente della Repubblica notificato il 12.1.2023 (All. A):

- del Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 recante “*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*” pubblicato in GU Serie Generale n.216 del 15.09.2022 e relativi Allegati (di seguito anche il “*Decreto Payback*”);

- del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “*Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del*

superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche le “*Linee Guida*”);

- di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi:

➤ l'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “*Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.42, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018*”;

➤ l'accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “*Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 – 2017 e 2018*”;

➤ la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “*Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78*”;

- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare *pro quota* il predetto superamento dei tetti di spesa

e per l'annullamento

per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso al Presidente della Repubblica notificati il 16.03.2023 (All. B):

- del Decreto del Direttore della Direzione sanità, welfare e coesione sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14.12.2022 (**doc. 2**) avente ad oggetto “*Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015*” e dei relativi Allegati da n. 1 a n. 5 (**doc. ti 3 – 7**);

- della nota del Direttore della Direzione sanità, welfare e coesione sociale della Regione Toscana prot. n. AOOGR_0433667 del 14.11.2022 (**doc. 8**) avente ad oggetto comunicazione di avvio del procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 di cui all'art. 9 ter, comma 9 bis, del D.L. n. 78/2015;
- della nota del 18.11.2022 (**doc. 10**) del Direttore della Direzione sanità, welfare e coesione sociale della Regione Toscana avente ad oggetto informazioni integrative alla comunicazione di avvio del procedimento;
- delle seguenti delibere degli enti del SSR della Regione Toscana: deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Centro; deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest; deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est; deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell'AOU Pisana; deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del direttore generale dell'AOU Senese; deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AOU Careggi; deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell'AOU Meyer; deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell'ESTAR;
- di ogni altro atto collegato, connesso o presupposto a quelli sopra indicati, ancorché non conosciuto

e per l'annullamento

per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso al Presidente della Repubblica notificati il 11.04.2023 (All. C):

- della Determinazione del Direttore della Direzione generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12.12.2022 avente ad oggetto *“individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125”* (**doc. 2**) e del relativo Allegato 1;
- della comunicazione del Direttore della Direzione generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna prot. 1226250.U del 13/12/2022 (**doc. 3**), avente ad oggetto *“payback dispositivi medici – anni 2015-2018”*;

- della nota prot. n. 0645107 del 13.8.2019, con cui la Regione Emilia Romagna ha provveduto a effettuare apposita ricognizione per la verifica delle disposizioni di cui al co. 9 dell'art. 9 ter, d.l. 78/2015, citata nella determina 24300/2022 cit., ma non conosciuta;
- delle seguenti delibere degli enti del SSR della Regione Emilia Romagna: n. 284 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Piacenza; n. 667 del 05/09/2019 dell'Azienda Usl di Parma; n. 334 del 20/09/2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia; n. 267 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Modena; n. 325 del 04/09/2019 dell'Azienda Usl di Bologna; n. 189 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Imola; n. 183 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Ferrara; n. 295 del 18/09/2019 dell'Azienda Usl della Romagna; n. 969 del 03/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma; n. 333 del 19/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia; n. 137 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena; n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna; n. 202 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara; n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli;
- della nota esplicativa della metodologia di calcolo pubblicata sul sito dalla Regione Emilia Romagna;
- dei modelli consolidati CE Regionali degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 pubblicati sul sito della Regione Emilia Romagna;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente ancorché ignoto alla ricorrente;

e per l'annullamento

per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso al Presidente della Repubblica notificati il 11.04.2023 (All. D):

- della Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia n. 10 del 12/12/2022 (**doc. 2**) con la quale è stato individuato l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i relativi importi dovuti per il ripiano del *payback* dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e dei relativi Allegati A, B e C (**doc. ti. 3, 4 e 5**)
- della Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia n. 1 del 8/2/2023 (**doc. 8**) con la quale è stato aggiornato l'elenco in Allegato A delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i relativi importi dovuti per il ripiano del *payback* dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e dei relativi Allegati A, B e C (**doc. ti. 9, 10 e 11**);

- della nota AOO_168/PROT/20/01/2023/0000588 (**doc. 7**) del Dipartimento Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia avente ad oggetto riscontro a comunicazione pec di Euromedical del 23.12.2022;
- delle delibere degli enti del SSR della Regione Puglia: Delibera D.G. n. 2188 del 14/11/2022 dell'ASL di Bari, Delibera D.G. n. 1586 del 14/11/2022 dell'ASL Barletta Andria Trani, Delibere D.G. n. 2848 del 14/11/2022 e 255 del 02/02/2022 della ASL di Brindisi, Delibera C.S. n. 680 del 14/11/2022 della ASL di Foggia, Delibere C.S. n. 392 del 14/11/2022 e 134 del 03/02/2023 della ASL di Lecce, Delibera D.G. n. 2501 del 14/11/2022 della ASL di Taranto, Delibera C.S. n. 569 del 14/11/2022 dell'AOU degli Ospedali riuniti di Foggia, Delibera D.G. n. 1148 del 14/11/2022 dell'AOU Policlinico di Bari, Delibera D.G. n. 565 del 14/11/2022 dell'IRCCS De Bellis, Delibera D.G. n. 619 del 14/11/2022 dell'Istituto Giovanni Paolo II di Bari;
- dei Modelli CE degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 pubblicati sul sito della Regione Puglia;
- di ogni altro atto collegato, connesso o presupposto a quelli sopra indicati, ancorché non conosciuto

e per l'annullamento

per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso al Presidente della Repubblica notificati il 13.04.2023 (All. E):

- della Determinazione Dirigenziale prot. 2426/A1400A/2022 del 14.12.2022 del Direttore della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte avente ad oggetto “*Approvazione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015*” (**doc. 2**) e dei relativi elenchi allegati;
- della comunicazione di avvio del procedimento pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte BU47S4 del 24.11.2022 e relativi allegati;
- delle seguenti delibere degli enti del SSR della Regione Piemonte e relativi allegati: deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell’AO Ordine Mauriziano di Torino; deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell’AO S. Croce e Carle di Cuneo; deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell’AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell’AOU Maggiore della Carità di Novara; deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano;

deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL; deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT; deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI; deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino; deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1; deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2; deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO; deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3; deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4; deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5; deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC; deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO;

- ove occorrer possa, di tutti gli atti istruttori e/o ricognitivi unitamente ai relativi allegati trasmessi dalla Direzione Sanità e Welfare con comunicazione via pec in data 10.01.2023 in riscontro ad accesso agli atti di Euromedical;

- dei modelli consolidati CE Regionali degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 della Regione Piemonte;

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente ancorché ignoto alla ricorrente;

e per l'annullamento

per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso al Presidente della Repubblica notificati il 13.04.2023 (All. F):

- del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14.12.2022 avente oggetto "*Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78..*" (**doc. 3**) e del relativo "*Documento Istruttorio*" comprensivo dell'Allegato A (**doc. 4**) contenente "*Elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i relativi importi di ripiano*";

- delle Determine dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale e in particolare: Determina del Direttore Generale ASUR n. 466 del 26.08.2019 e successiva rettifica n. 706 del 14.11.2022; Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n. 708 del 21.08.2019; Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord n. 481 del 22.08.2019; Determina del Direttore Generale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA di Ancona n. 348 del 11 settembre 2019;

- ove occorrer possa, della nota prot. 13906 del 14.12.2022 del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Marche di riscontro all’accesso agli atti delle aziende fornitrici (**doc. 2**);
- ove occorre possa, della nota prot. 836 del 13.1.2023 del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Marche di riscontro all’accesso agli atti delle aziende fornitrici (**doc. 6**);
- di tutti gli atti e documenti istruttori e/o ricognitivi unitamente ai relativi allegati pubblicati sul sito internet della Regione Marche alla pagina <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Ripiano-Dispositivi-Medici-2015-18>;
- dei modelli consolidati CE Regionali degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 della Regione Marche;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente ancorché ignoto alla ricorrente;

PREMESSO CHE

- la ricorrente società Euromedical Srl (d’ora in avanti “Euromedical”) con atto notificato il 12.1.2023 (**AII. A**) ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il Ministero della Salute ed altri per l’annullamento del Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 recante “*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*” pubblicato in GU Serie Generale n.216 del 15.09.2022 e relativi Allegati, nonché per l’annullamento del successivo Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 relativo alle *Linee Guida* per l’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa, pubblicato in GU - Serie Generale n. 251 del 26.10. 2022, nonché di una ulteriore serie di atti presupposti come specificati in epigrafe;
- con atto di opposizione ex art. 10, d.p.r. 1191/1971 notificato il 13.3.2023 (**AII. G**) l’Avvocatura Generale dello Stato, per conto del Ministero della Salute e delle altre amministrazioni statali convenute, ha fatto istanza per la trasposizione del giudizio in sede giurisdizionale;
- nelle more del termine prescritto per la trasposizione del suddetto ricorso, la ricorrente ha inoltre provveduto ad impugnare con distinti atti di motivi aggiunti al ricorso straordinario anche i singoli provvedimenti regionali che erano stati notificati ad Euromedical ai fini del recupero delle somme presuntivamente dovute a titolo di ripiano per lo sfioramento del tetto di spesa regionale;

- in particolare Euromedical ha proposto cinque atti di motivi aggiunti avverso altrettanti provvedimenti di recupero notificati dalle varie regioni impugnando rispettivamente:

- il Decreto del Direttore della Direzione sanità, welfare e coesione sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14.12.2022 (atto di motivi aggiunti notificato il 16.3.2023; **All. B**);

- la Determinazione del Direttore della Direzione generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12.12.2022 (atto di motivi aggiunti notificato il 11.4.2023; **All. C**);

- la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia n. 10 del 12/12/2022 (atto di motivi aggiunti notificato il 11.4.2023; **All. D**);

- la Determinazione Dirigenziale prot. 2426/A1400A/2022 del 14.12.2022 del Direttore della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte (atto di motivi aggiunti notificato il 13.4.2023; **All. E**);

- il Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14.12.2022 (atto di motivi aggiunti notificato il 13.4.2023; **All. F**);

- con atto di costituzione notificato il 9.5.2023 e depositato il successivo 10.5.2023, la società Euromedical ha trasposto nella presente sede giurisdizionale sia il ricorso straordinario originariamente proposto avverso il Ministero della Salute ed altri con atto notificato il 12.1.2023, sia i relativi atti di motivi aggiunti successivamente proposti avverso i provvedimenti regionali;

PREMESSO ANCORA CHE

- il termine di pagamento delle quote di ripiano a carico delle imprese fornitrici, che era stato precedentemente fissato al 30 giugno dall' art. 8, co. 3, del D.L. 20 marzo 2023, n. 34, è stato da ultimo prorogato al 31 luglio 2023, ai sensi dell'art. 3 bis, co. 2, del D.L. 10 maggio 2023, n. 51, come inserito in sede di conversione dalla Legge 3 luglio 2023, n. 87;

- Euromedical non intende rinunciare al contenzioso in oggetto e non intende aderire alla transazione prevista dal suddetto art. 8, co. 3, del D.L. n. 34/2023, come convertito in legge n. 56/2023;

- di conseguenza, ai sensi della predetta norma, rimane ferma per la ricorrente l'ingentissima **quota di ripiano** indicata in atti da corrispondere entro il 31.7.2023, pari a complessivi **€ 1.331.127,95 €**;

- in particolare la richiesta di pagamento pari ad euro 1.331.127,95 € ha un impatto nella misura del 18,38% dei ricavi tipici del 2022 e pertanto la società non è in grado di far fronte

in autonomia a tale richiesta, neppure utilizzando eventuali risorse personali dei soci: qualora fosse dato seguito al pagamento della somma, anche se distribuita in più anni, tale evento minerebbe in modo irreversibile la continuità aziendale, portando la società verso uno stato di crisi irreversibile, in quanto le risorse disponibili verrebbero più che azzerate non permettendo quindi non solo il prosieguo dell'attività imprenditoriale ma, neppure del pagamento dei fornitori e neppure il pagamento dei dipendenti (salari, contributi, TFR) soggetti che dovrebbero essere tutelati, creando così un forte squilibrio nella c.d. "*par condicio creditorum*" a svantaggio dei soggetti più deboli e privilegiando le Regioni;

- non essendo in grado di versare il predetto importo, vi è il rischio concreto che Euromedical subisca, già dal 1 agosto 2023, la compensazione prevista dal D.L. n. 78/2015, con conseguenti gravissime ripercussioni, derivandone una crisi finanziaria che si riverserebbe sulla continuità aziendale;

CONSIDERATO CHE

- effettivamente, soltanto con la conversione in legge del D.L. n. 51/2023, la società ricorrente ha potuto avere esatta e piena contezza del termine ultimo per l'adesione alla transazione ivi prevista al 31.7.2023 e conseguentemente del termine ultimo per il pagamento di quanto richiesto da parte delle singole Regioni e che, pertanto, soltanto in quel momento, si è concretizzata quella situazione di estrema gravità e urgenza di cui all'art. 56 c.p.a., avuto riguardo all'approssimarsi della scadenza di cui in precedenza;

- quanto al *periculum*, l'approssimarsi della predetta data rende concreto, per la ricorrente, il rischio effettivo che le amministrazioni regionali operino direttamente la compensazione prevista dall'art. 9 *ter*, comma 9 *bis*, del D.L. n. 78/2015, con le immediate conseguenze pregiudizievoli sulla continuità aziendale di Euromedical cui si è fatto cenno in premessa;

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

SI CHIEDE

che Codesto Ecc. mo TAR Voglia sospendere i provvedimenti impugnati e concedere idonee misure cautelari volte a salvaguardare l'interesse della ricorrente nelle more della fissazione dell'udienza di merito per la decisione del ricorso.

A S.E. il Presidente

Istanza di misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 CPA

In considerazione delle circostanze sopra esposte e vista l'imminenza del termine del 31 luglio p.v. per il pagamento delle quote di ripiano - in mancanza del quale le Regioni procederanno

alla compensazione - è evidente il presupposto di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della prossima camera di consiglio utile e che giustifica la richiesta di misure cautelari monocratiche volte a salvaguardare l'interesse della ricorrente fino alla decisione collegiale che verrà assunta in esito alla presente istanza cautelare.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, Voglia Codesto TAR concedere le richieste misure cautelari, anche ai sensi dell'art. 56 CPA.

Con vittoria di spese e onorari.

Roma, 18 luglio 2023

Avv. Enrico Gai

Avv. Grazia Quacquarelli

Avv. Alberto Landucci